DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1967

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per alcune specie di granchi e gamberetti

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(67/231/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Viste le lettere datate 13 giugno 1966 e 13 settembre 1966, con le quali l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto per il periodo dal 1° aprile 1967 al 31 marzo 1968 la concessione di un contingente tariffario al dazio del 3 % di 400 t per i granchi delle varietà « King », « Hanasaki » e « Kegani » e per i gamberetti della varietà « Pandalus Platiceros Japonicus », semplicemente sgusciati e cotti, anche congelati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 16.05 della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, i granchi ed i gamberetti in questione erano importati nell'Unione economica belgo-lussemburghese in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 20 % ;

Considerando che, dai dati forniti dall'Unione economica belgo-lussemburghese, e non contestati dagli altri Stati membri, risulta che si tratta di specie di granchi e gamberetti che non esistono nella Comunità e non vengono utilizzati dall'industria conserviera in alcun altro Stato membro ;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro, ai sensi dell'articolo 25, costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, per effetto del progressivo allineamento al regime comunitario del regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato, tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9, ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che gli Stati membri richiedenti si preoccupano soprattutto di assicurare un approvvigionamento nelle migliori condizioni delle loro industrie conserviere di granchi e gamberetti in modo da consentire loro di sostenere la concorrenza delle medesime conserve importate dai paesi terzi, produttori delle conserve di cui trattasi su grande scala ;

Considerando, inoltre, che detto approvvigionamento delle industrie conserviere degli Stati membri richiedenti non sembra essere in grado di falsare tra gli Stati membri le condizioni di concorrenza per prodotti finiti, dato che tali conserve vengono prodotte solo dall'Unione economica belgo-lussemburghese ; che, per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione comunitaria, bisogna notare che si tratta di specie di gamberetti e di granchi che non esistono nella Comunità ;

Considerando che da tale situazione risulta che gli Stati membri richiedenti incontrano degli inconvenienti che giustificano in questo caso particolare una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ; che inoltre tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi ;

Considerando che, in mancanza di statistiche sulle importazioni effettuate negli ultimi anni per dette specie di granchi e gamberetti si possono effettuare previsioni in merito ai fabbisogni per il periodo contingentario solo in base al livello delle importazioni che sono state effettuate nell'ambito dei contingenti tariffari precedenti ; che, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri richiedenti, tale livello è stato di :

— 30 t nel 1962
— 88 t nel 1963
— 83 t nel 1964/1965
— 95 t nel 1965/1966
— 203 t al 21. 12. 1966 ;

che, dalle previsioni di acquisto, risulta che prima della fine del marzo 1967 dovranno essere ancora importate da 150 a 200 t di tali granchi e gamberetti, cosa che di recente ha indotto la Commissione a fissare il contingente tariffario inizialmente concesso agli Stati membri richiedenti a 365 t per tutto il periodo contingentario 1966/1967 ; che, a motivo del forte aumento di questo tipo di conserve importate e prodotte dall'Unione economica belgo-lussemburghese, il volume contingentario richiesto, cioè 400 t, sembra sufficiente per il periodo dal 1° aprile 1967 al 31 marzo 1968 ;

Considerando che, per la fissazione del dazio contingentario, è opportuno tener conto della particolare situazione del prodotto di cui trattasi e del grado di attuazione dell'unione doganale ; che, d'altronde, si prevede che questa venga raggiunta tra breve ; che, per tali considerazioni, si ritiene opportuno abbinare il contingente tariffario per i prodotti in questione a un dazio contingentario pari al 40 % di quello della tariffa doganale comune ; che, per i prodotti che formano oggetto della presente decisione, gli Stati membri richiedenti non hanno addotto fatti che giustificherebbero eccezionalmente la fissazione di un dazio contingentario ad un livello inferiore ; che su questa base il dazio contingentario è pari all'8 % ;

Considerando che dagli elementi di informazione raccolti, i più importanti dei quali vengono riportati nella presente decisione, non sono emerse indicazioni tali da far concludere che la concessione del contingente tariffario in oggetto entro il limite suddetto, potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato dei prodotti in questione ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per coprire i fabbisogni delle industrie utilizzatrici degli Stati membri interessati, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'Unione economica belgo-lussemburghese è concesso un contingente tariffario al dazio dell'8 % per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione, sul suo territorio, dei granchi delle varietà « King », « Hanasaki » e « Kegani », e dei gamberetti della varietà « Pandalus Platiceros Japonicus », semplicemente sgusciati e cotti, anche congelati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 16.05 della tariffa doganale comune, nel limite di un quantitativo di 400 t.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli Stati membri accompagnati dal certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° aprile 1967 al 31 marzo 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles il 21 marzo 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN